

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

98/374/PESC:

- * **Posizione comune, dell'8 giugno 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia** 1

98/375/PESC:

- * **Azione comune, dell'8 giugno 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica federale di Jugoslavia (RFI)** 2

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1190/98 della Commissione, del 9 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4

- * **Regolamento (CE) n. 1191/98 della Commissione, del 9 giugno 1998, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 6

- * **Regolamento (CE) n. 1192/98 della Commissione, del 9 giugno 1998, recante terza modifica del regolamento (CE) n. 370/98 recante misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania** 9

Regolamento (CE) n. 1193/98 della Commissione, del 9 giugno 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 1773/97 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia 10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 1194/98 della Commissione, del 9 giugno 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.....	11
Regolamento (CE) n. 1195/98 della Commissione, del 9 giugno 1998, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame	13
Regolamento (CE) n. 1196/98 della Commissione, del 9 giugno 1998, relativo alle domande di titoli di importazione di frumento di qualità che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio	14

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

98/367/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 10 novembre 1997, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia per l'ammodernamento del settore petrolifero polacco nel quadro dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica di Polonia dall'altra.....** 15
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia per l'ammodernamento del settore petrolifero polacco nel quadro dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica di Polonia dall'altra

Commissione

98/368/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 maggio 1998, che adegua conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1357]** 20

98/369/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 maggio 1998, recante modifica della decisione 97/468/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1375]** 30

98/370/CE:

- * **Raccomandazione della Commissione, del 27 maggio 1998, concernente la ratifica della convenzione OIL n. 177, del 20 giugno 1996, sul lavoro a domicilio [notificata con il numero C(1998) 764]** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE
dell'8 giugno 1998
definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea
relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia

(98/374/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il 7 maggio 1998 il Consiglio ha adottato la posizione comune 98/326/PESC⁽¹⁾ relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Serbia; che è stata prevista un'ulteriore riduzione delle relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Jugoslavia e la Serbia, qualora le condizioni stabilite nella stessa posizione comune nei confronti dei governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Serbia non siano rispettate;

considerando che dovrebbero essere adottate ulteriori misure per ridurre le relazioni economiche e finanziarie con la Serbia poiché dette condizioni non sono state finora rispettate;

considerando che i provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 1 saranno ripresi in esame immediatamente qualora i governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Serbia adottino un quadro di dialogo ed un insieme di provvedimenti tesi a garantire la stabilità,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Sono vietati nuovi investimenti in Serbia.

Articolo 2

La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune viene riesaminata entro e non oltre sei mesi dopo la sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
R. COOK

⁽¹⁾ GU L 143 del 14. 5. 1998, pag. 1.

AZIONE COMUNE**dell'8 giugno 1998****adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea
relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica
federale di Jugoslavia (RFI)**

(98/375/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 sulla Repubblica federale di Jugoslavia (RFI),

considerando che il 29 aprile 1997 il Consiglio ha adottato conclusioni sull'applicazione della condizionalità al fine di sviluppare una coerente strategia dell'UE per le relazioni con i paesi dell'Europa sudorientale per i quali non vige un accordo di associazione con l'UE;

considerando che il 19 marzo 1998 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla nomina del sig. Felipe González quale rappresentante speciale dell'UE al fine di accrescere l'efficacia del contributo dell'UE alla soluzione dei problemi nella RFI;

considerando che, nelle conclusioni del 25 maggio 1998, il Consiglio ha affermato che occorre adottare un'azione comune relativa alla missione del sig. González;

considerando che il rappresentante speciale dell'UE lavorerà in stretta consultazione e in accordo con il presidente di turno dell'OSCE per aiutare la RFI a promuovere il dialogo interno sulle riforme democratiche, in modo da contribuire alla coerenza degli sforzi internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il sig. Felipe González è nominato rappresentante speciale dell'UE per la RFI fino al 31 dicembre 1998.

Il Consiglio può riesaminare, ove occorra, il contenuto e la durata del mandato del rappresentante speciale dell'UE, ivi compresi gli aspetti amministrativi e finanziari, prima della scadenza del mandato stesso.

Articolo 2

Il mandato del rappresentante speciale dell'UE è di accrescere l'efficacia del contributo dell'UE alla soluzione dei problemi nella RFI e di discutere delle future relazioni fra

tale paese e l'UE, della sua partecipazione all'OSCE e questioni connesse.

Il rappresentante speciale dell'UE esercita il suo mandato sotto l'autorità della presidenza e, ove opportuno, in cooperazione con la Commissione.

Il rappresentante speciale dell'UE riceve direttive dalla presidenza e, sotto l'autorità di quest'ultima, riferisce al Consiglio periodicamente e in caso di necessità.

Articolo 3

1. Un importo fino ad 1 milione di ecu è iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee allo scopo di coprire i costi connessi con la missione del rappresentante speciale dell'UE dalla data di adozione della presente azione comune.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e norme della Comunità europea applicabili in materia di bilancio generale.

Articolo 4

1. Gli Stati membri e la Comunità possono proporre il comando di personale presso il rappresentante speciale dell'UE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro, dalla Commissione o da altre istituzioni comunitarie presso il rappresentante speciale dell'UE è a carico rispettivamente dello Stato membro in questione, della Commissione o delle altre istituzioni comunitarie.

2. Il gruppo che assiste il rappresentante speciale è formato da quest'ultimo che agisce sotto la propria responsabilità in consultazione con la presidenza assistita dalla Commissione. Il Consiglio prende atto che la presidenza intende essere tenuta regolarmente informata degli sviluppi.

3. Il Consiglio prende atto che la presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nell'area.

4. I privilegi, le immunità e ulteriori garanzie necessari per il compimento e il regolare svolgimento della missione del rappresentante speciale dell'UE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione. Essa si applica fino al 31 dicembre 1998.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1190/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 1998
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	204	85,8	
	999	85,8	
0707 00 05	052	94,8	
	999	94,8	
0709 90 70	052	66,3	
	999	66,3	
0805 30 10	382	57,2	
	388	57,2	
	528	51,5	
	999	55,3	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	72,1	
	400	96,2	
	404	91,0	
	508	94,4	
	512	71,3	
	524	63,6	
	528	62,0	
	804	109,2	
	999	82,5	
	0809 10 00	052	266,4
		999	266,4
0809 20 95	052	309,3	
	616	376,1	
	999	342,7	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1191/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1998****che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi
di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1076/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi delle carcasse nel

commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che rifassimina e albendazolo devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che ketamina, denaverina cloridrato, corticotropina e benzalconio cloruro devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici

1.2.8. Ansamicina a base di naftalene

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Rifassimina	Rifassimina	Bovini	60 µg/kg	Latte*	

2. Agenti antiparassitari

- 2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Albendazolo	Somma di solfossido di albendazolo, solfone di albendazolo e albendazolo 2-amino solfone, indicata come albendazolo	Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte*	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Benzalconio cloruro	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente usato come eccipiente a concentrazioni non superiori allo 0,05 %*
Corticotropina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Denaverina cloridrato	Bovini	
Ketamina	Tutte le specie da produzione alimentare	

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/98 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1998

recante terza modifica del regolamento (CE) n. 370/98 recante misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, la Commissione ha adottato misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine a favore di questo Stato membro con il regolamento (CE) n. 370/98 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 989/98⁽⁴⁾;

considerando che, a causa del perdurare delle restrizioni veterinarie e commerciali nelle regioni interessate, occorre aumentare il numero di suinetti e lattonzoli che possono essere consegnati alle autorità competenti, consentendo in

tal modo il proseguimento delle misure eccezionali a decorrere dal 21 maggio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 370/98 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 21 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero massimo totale di animali a decorrere dal 31 gennaio 1998:

Suinetti e lattonzoli	85 000 capi»
-----------------------	--------------

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 47 del 18. 2. 1998, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 140 del 12. 5. 1998, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1998****recante modifica del regolamento (CE) n. 1773/97 relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾,considerando che con il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/98 ⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e Svezia verso tutti i paesi terzi; che nella situazione attuale è preferibile aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1773/97 è modificato come segue:

«1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 770 000 t di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso paesi terzi.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 119 del 22. 4. 1998, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1194/98 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione nel settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 835/98 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1162/98⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 835/98 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 119 del 22. 4. 1998, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 4. 6. 1998, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 kg
0207 12 10 9900	—	—
0207 12 90 9190	—	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1195/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1998****che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1009/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, e/o le relative spese durante il periodo considerato;

considerando che il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 1° al 5 giugno 1998 provocherebbe un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati; che è necessario fissare i

coefficienti di accettazione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame:

- 1) le domande presentate dal 1° al 5 giugno 1998 sono accolte nella misura del 100 % per la categoria 1 di prodotti indicata nell'allegato I di detto regolamento;
- 2) le domande presentate dal 1° al 5 giugno 1998 sono accolte nella misura del 57,5 % per le categorie di prodotti 3 e 4 indicate nell'allegato I di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1196/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1998****relativo alle domande di titoli di importazione di frumento di qualità che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 529/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 300 000 tonnellate di frumento di qualità e che abroga il regolamento (CE) n. 1854/94⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 850/97⁽³⁾, reca disposizioni particolari in merito all'organizzazione delle importazioni nel quadro del contingente indetto dal regolamento (CE) n. 1095/96; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 529/97, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione delle quantità se le domande di titoli di importazione superano i quantitativi che possono essere importati; che le domande di titoli presentate fra il 4 maggio e il 3 giugno 1998 vertono su 147 197,86 tonnellate di frumento tenero di qualità, mentre la quantità

massima che è possibile mobilitare ammonta a 100 000 tonnellate; che è necessario pertanto fissare la corrispondente percentuale di riduzione per le domande di titoli di importazione presentate fra il 4 maggio e il 3 giugno 1998 e che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità, che beneficiano delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1095/96, presentate fra il 4 maggio e il 3 giugno 1998 e comunicate alla Commissione, sono accolte limitatamente ai quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente di 0,68. Le domande non comunicate alla Commissione sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 82 del 22. 3. 1997, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 10.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1997

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia per l'ammodernamento del settore petrolifero polacco nel quadro dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica di Polonia dall'altra

(98/367/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia per l'ammodernamento del settore petrolifero polacco nel quadro dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica di Polonia dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POOS

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia per l'ammodernamento del settore petrolifero polacco nel quadro dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica di Polonia dall'altra

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, 3 marzo 1998

Signor ...,

Con la presente mi prego richiamarmi alle consultazioni tenutesi il 17 e 18 ottobre 1996 tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia concernenti il settore petrolifero polacco.

Le confermo l'accordo della Comunità europea sull'accordo negoziato il 17 e 18 ottobre 1996 e approvato dal comitato di associazione il 6 ed il 7 marzo 1997. Le condizioni convenute sono allegate alla presente lettera, e ne costituiscono parte integrante.

Ambe le parti dichiarano di attribuire grande importanza alla piena attuazione del presente accordo, comprese le riunioni semestrali che permetteranno di seguirne con attenzione gli sviluppi.

Inoltre, la Comunità europea si compiace della notizia, comunicatale dalla Repubblica di Polonia, che a decorrere dal 13 febbraio 1997 i prezzi della benzina e del gasolio sono stati completamente liberalizzati con decreti del Ministero delle finanze (Monitor Polski n. 7, punti 58 e 59).

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il Consiglio
dell'Unione europea*



ALLEGATO

CONDIZIONI CONVENUTE PER IL PETROLIO

1. Liberalizzazione dei prezzi

Il governo polacco continua il processo di liberalizzazione dei prezzi dei combustibili (come previsto nel programma di ristrutturazione e privatizzazione del settore petrolifero polacco) nella prospettiva di prendere una decisione finale sulla liberalizzazione dei prezzi entro la fine del 1996 qualora la situazione del mercato lo permetta, ossia se il prezzo del petrolio greggio si stabilizzerà al livello di circa 20 USD/barile per il periodo di un mese. Qualora i prezzi rimanessero al di sopra di tale livello, la liberalizzazione dei prezzi sarà introdotta in forma progressiva a partire dal 1° gennaio 1997, al fine di tener conto degli effetti inflazionistici, nella prospettiva di arrivare quanto prima alla piena liberalizzazione.

Il programma di ristrutturazione e privatizzazione del settore petrolifero prevede la liberalizzazione dei prezzi dei combustibili nel quadro del processo di ristrutturazione che interessa questo settore. Il processo è iniziato nel 1996 con la creazione della società per azioni «Nafta Polska». I prezzi al dettaglio dei combustibili rimangono per il momento sotto il controllo del governo, che chiede agli operatori di notificare alle camere fiscali qualsiasi decisione di aumentare i prezzi; queste ultime hanno la facoltà di congelare tali decisioni per un periodo di tre mesi. Queste norme si applicano unicamente ai combustibili di tipo corrente prodotti in Polonia.

Il calendario di attuazione del programma di ristrutturazione del settore petrolifero prevedeva la piena liberalizzazione dei prezzi nel 1996. Tale decisione non è ancora stata presa a causa dell'alto prezzo dei combustibili, e in particolare del gasolio, sui mercati mondiali.

Tuttavia, sono già stati introdotti alcuni elementi di liberalizzazione in forma di disposizioni che permettono agli importatori di fissare i prezzi al dettaglio tenendo conto dei margini di distribuzione fissati dal Ministero delle finanze. La revisione di tali margini fissi sarà inclusa nella decisione di liberalizzazione dei prezzi. Durante il processo di liberalizzazione, si esamineranno e si elimineranno, in gran parte, i vantaggi fiscali di cui attualmente godono i produttori nazionali.

2. Il programma per una iniziale privatizzazione e modernizzazione delle raffinerie

Il governo polacco proseguirà l'attuazione di un programma per l'iniziale privatizzazione e modernizzazione delle raffinerie.

Come previsto nel «programma di ristrutturazione e privatizzazione del settore petrolifero» adottato nel 1995 dal governo polacco, la società per azioni Nafta Polska ha iniziato ad operare nel maggio 1996. Questa società ha ricevuto il 75 % delle azioni di cinque raffinerie, compresa la Petrochemia Plock e la Raffineria Gdanska. Alla fine del 1996, la società dovrebbe ricevere anche le azioni della CPN. È stato inoltre preparato un programma di privatizzazione e vendita di azioni di raffinerie ad investitori esteri. Alla fine del 1996 sarà presentato un memorandum destinato agli investitori esteri.

Ai potenziali investitori potrà essere offerto fino al 30 % delle azioni di raffinerie. Il 66 % delle azioni CPN sarà di proprietà di raffinerie.

3. Aumento delle riserve di sicurezza

Il governo polacco proseguirà la politica di aumento delle riserve.

L'aumento delle riserve di sicurezza di combustibili liquidi in quantità appropriata è necessario sia per motivi di sicurezza energetica che per rispondere ai requisiti dell'Unione europea.

Le riserve attuali non superano i trenta giorni.

La legge sulle riserve statali e sui depositi minimi obbligatori di combustibili adottata nel 1996 dal Sejm ha creato le basi giuridiche per un aumento delle riserve.

Il progetto di decreto presentato dal Ministro del Commercio e dell'industria in materia di riserve obbligatorie di combustibili liquidi, che è un regolamento di detta legge, attualmente in fase di esame presso diversi ministeri, impone agli operatori presenti sul mercato l'obbligo di creare riserve a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della legge in questione.

4. Trattamento paritario di tutti gli acquirenti da parte delle raffinerie polacche

La parte polacca non è a conoscenza di casi di trattamento discriminatorio di acquirenti. La vendita di prodotti da parte delle raffinerie si effettua alle condizioni di mercato. La legislazione polacca garantisce un trattamento paritario a tutti gli acquirenti.

5. Il sistema di licenze automatiche

La Polonia abolirà tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti petroliferi a decorrere dal 1° gennaio 1997 ed applicherà, nel corso dello stesso anno, un sistema di concessione automatica delle licenze, senza restrizioni quantitative.

6. Riunioni semestrali

Al fine di verificare l'attuazione di tali misure, si terranno riunioni semestrali alle date e nei luoghi che saranno stabiliti di comune accordo. La prima riunione avrà luogo prima della fine di marzo 1997.

7. Livello di protezione tariffaria

Dazi doganali polacchi all'importazione di prodotti petroliferi originari dell'UE:

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Benzina ⁽¹⁾	15 %	13 %	10 %	5 %	3 %	0 %
Gasolio ⁽²⁾	25 %	20 %	15 %	11 %	4 %	0 %

(¹) NC: 2710 00 11, 2710 00 15, 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 26, 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34, 2710 00 36, 2710 00 37, 2710 00 39, 2710 00 41, 2710 00 45, 2710 00 51, 2710 00 55, 2710 00 59.

(²) NC: 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 00 691, 2710 00 699.

B. Lettera della Repubblica di Polonia

Varsavia, 24 marzo 1998.

Signor ...,

Mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera con data odierna, così redatta:

«Con la presente mi prego richiamarmi alle consultazioni tenutesi il 17 e 18 ottobre 1996 tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia concernenti il settore petrolifero polacco.

Le confermo l'accordo della Comunità europea sull'accordo negoziato il 17 e 18 ottobre 1996 e approvato dal comitato di associazione il 6 ed il 7 marzo 1997. Le condizioni convenute sono allegate alla presente lettera, e ne costituiscono parte integrante.

Ambe le parti dichiarano di attribuire grande importanza alla piena attuazione del presente accordo, comprese le riunioni semestrali che permetteranno di seguirne con attenzione gli sviluppi.

Inoltre, la Comunità europea si compiace della notizia, comunicatale dalla Repubblica di Polonia, che a decorrere dal 13 febbraio 1997 i prezzi della benzina e del gasolio sono stati completamente liberalizzati con decreti del Ministero delle finanze (Monitor Polski n. 7, punti 58 e 59).

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Mi prego di confermarLe l'accordo della Repubblica di Polonia sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della
Repubblica di Polonia*



Ryszard Czarnecki

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1998

che adegua conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

[notificata con il numero C(1998) 1357]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/368/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽¹⁾, modificato dalla decisione 94/721/CE⁽²⁾ e 96/660/CE⁽³⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 42, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando che ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, gli allegati II, III e IV devono essere adeguati per recepire solo le modifiche decise nell'ambito del meccanismo di revisione OCSE;

considerando che il consiglio dell'OCSE⁽⁶⁾, nell'ambito del meccanismo di revisione, ha deciso di modificare la lista verde e la lista ambra dei rifiuti;

considerando che è necessario adeguare l'allegato II del regolamento per recepire tali modifiche;

considerando che la Commissione, per adeguare gli allegati II, III e IV del regolamento, è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1998.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 288 del 9. 11. 1994, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU L 135 del 6. 6. 1996, pag. 32.

⁽⁶⁾ Consiglio dell'OCSE del 10 dicembre 1996 [doc. di rif. C(96)231 def.].

ALLEGATO

«ALLEGATO II

LISTA VERDE DI RIFIUTI (*)

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificare l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

GA. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE (**)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

GA 010	ex 7112 10	— di oro
GA 020	ex 7112 20	— di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GA 030	ex 7112 90	— di altri metalli preziosi, per esempio: argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

I seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro o acciaio:

GA 040	7204 10	Rifiuti e rottami di ghisa
GA 050	7204 21	Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
GA 060	7204 29	Rifiuti e rottami di altri acciaio legati
GA 070	7204 30	Rifiuti e rottami di ferro o acciaio stagnato
GA 080	7204 41	Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che no
GA 090	7204 49	Altri rifiuti e rottami ferrosi
GA 100	7204 50	Lingotti di rottame rifiuti
GA 110	ex 7302 10	Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA 190)
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio

(*) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice — utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure — viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento.

Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative, ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista — **G** (green = verde), **A** (amber = ambra) e **R** (red = rossa) — e una per la categoria del rifiuto — A, B, C, ...], seguite da un numero.

(**) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
GA 330		— Afnio
GA 340		— Indio
GA 350		— Niobio
GA 360		— Renio
GA 370		— Gallio
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	Rifiuti e rottami di terre rare

GB. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI

GB 010	2620 11	Zinco commerciale solido
GB 020		Schiumature e scorie di zinco:
GB 021		— Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
GB 022		— Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
GB 023		— Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
GB 024		— Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
GB 025		— Schiumature da fonderia di zinco
GB 030		Schiumature di alluminio
GB 040	ex 2620 90	Scorie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi
GB 050	ex 2620 90	Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

GC. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI

GC 010		Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
GC 020		Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi
GC 030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
GC 040		Carcasse di autoveicoli svuotate dei liquidi
GC 050		Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio: ossido di alluminio, zeoliti)
GC 060		Catalizzatori esausti contenenti:
		— metalli preziosi: oro, argento
		— metalli del gruppo del platino: rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio, platino;
		— metalli di transizione scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio;
		— lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio, prasodinio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio, cerio, neodimio, europio, terbio, olmio, tullio, lutezio.

GC 070	ex 2619 00	Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti ⁽¹⁾
GC 080		Scaglia di laminazione (metallo ferroso)

GD. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE

GD 010	ex 2504 90	Rifiuti di grafite
GD 020	ex 2514 00	Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no
GD 030	2525 30	Rifiuti di mica
GD 040	ex 2529 30	Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
GD 050	ex 2529 10	Rifiuti di feldspato
GD 060	ex 2529 21 ex 2529 22	Rifiuti di fluorspato
GD 070	ex 2811 22	Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura

GE. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

GE 010	ex 7001 00	Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri radioattivi
GE 020		Rifiuti di fibre di vetro

GF. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE

GF 010		Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)
GF 020	ex 8113 00	Rifiuti e rottami di cermets (composti ceramici metallici)
GF 030		Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove

GG. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE

GG 010		Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desulfurazione dei fumi
GG 020		Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
GG 030	ex 2621	Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
GG 040	ex 2621	Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
GG 050		Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume di petrolio
GG 060	ex 2803	Carbone attivo utilizzato, derivato dal trattamento dell'acqua potabile e da processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine
GG 080	ex 2621 00	Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (per esempio: DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive
GG 090		Zolfo in forma solida
GG 100		Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)
GG 110	ex 2621 00	Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina
GG 120		Cloruro di sodio, calcio e potassio
GG 130		Carborundum (carburo di silicio)
GG 140		Rottami di calcestruzzo
GG 150	ex 2620 90	Rottami di vetro contenenti litio-tantalo e litio-niobio

⁽¹⁾ Questa rubrica prevede l'utilizzazione di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.

GH. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE

Compresi, ma non limitati a:

GH 010	3915	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
GH 011	ex 3915 10	— polimeri di etilene
GH 012	ex 3915 20	— polimeri di stirene
GH 013	ex 3915 30	— polimeri di cloruro di vinile
GH 014	ex 3915 90	— polimeri o copolimeri, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> — polipropilene — polietilene tereftalato — acrilonitrile copolimero — butadine copolimero — stirene copolimero — poliammidi — polibutilene tereftalato — policarbonati — polifenileni solfuri — polimeri acrilici — paraffine (C10-C13)⁽¹⁾ — poliuretano (non contenente clorofluorocarbone) — polisilossalani (siliconi) — polimetil metacrilato — polivinil alcool — polivinile butirrato — polivinile acetato — politereftalati fluorati (teflon, PTFE)
GH 015	ex 3915 90	— resine o prodotti di condensazione, per esempio: <ul style="list-style-type: none"> — resine urea formaldeide — resine fenoli formaldeidi — resine melanine formaldeidi — resine epossidiche — resine alchiliche — poliammidi

GI. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

GI 010	4707	Rifiuti e avanzi di carta e cartone:
GI 011	4707 10	— Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone
GI 012	4707 20	— Altre carte o cartone fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
GI 013	4707 30	— Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (per esempio: giornali, riviste e stampe simili)
GI 014	4707 90	— Altri, includendo ma non limitati a: <ol style="list-style-type: none"> 1) cartoni laminati 2) rifiuti o pezzi non assortiti

GJ. RIFIUTI TESSILI

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguiti per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)
GJ 011	5003 10	— non cardati né pettinati
GJ 012	5003 90	— altri
GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
GJ 021	5103 10	— cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di peli e di animale
GJ 023	5103 30	— rifiuti di peli grossolani di animale

⁽¹⁾ Questi non possono essere polimerizzati e sono utilizzati come plastificanti.

GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	— altri
GJ 040	5301 30	Corde e rifiuti di lino
GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i>
GJ 080	ex 5305 19	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
GJ 090	ex 5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Neé)
GJ 100	ex 5305 99	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse
GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 111	5505 10	— di fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	— di fibre artificiali
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
GJ 131	ex 6310 10	— sortiti
GJ 132	ex 6310 90	— altri

GK. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ

GK 010	4004 00	Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (divesi da caucciù indurito) e granuli ottenuti da esso
GK 020	4012 20	Pneumatici usati
GK 030	ex 4017 00	Rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio: ebanite)

GL. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI

GL 010	ex 4401 30	Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
GL 020	4501 90	Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

GM. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI

GM 070	ex 2307	Fecce di vino
GM 080	ex 2308	Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
GM 090	1522	Mellon (grassi semiossidati); residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
GM 100	0506 90	Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
GM 110	ex 0511 91	Rifiuti di pesce
GM 120	1802 00	Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
GM 130		Rifiuti dell'industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali e destinati al consumo umano e animale

GN. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO

GN 010	ex 0502 00	Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
GN 020	ex 0503 00	Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto
GN 030	ex 0505 90	Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione
GN 040	ex 4110 00	Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio

GO. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE INORGANICHE

GO 010	ex 0501 00	Rifiuti di capelli umani
GO 020		Rifiuti di paglia
GO 030		Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali
GO 040		Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento
GO 050		Macchine fotografiche monouso senza batterie

ALLEGATO III

LISTA AMBRA DI RIFIUTI (*)

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista ambra se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista rossa, o che b) non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI

AA 010	ex 2619 00	Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (**)
AA 020	ex 2620 19	Ceneri e residui di zinco (**)
AA 030	2620 20	Ceneri e residui di piombo (**)
AA 040	ex 2620 30	Ceneri e residui di rame (**)
AA 050	ex 2620 40	Ceneri e residui di alluminio (**)
AA 060	ex 2620 50	Ceneri e residui di vanadio (**)
AA 070	2620 90	Ceneri e residui (**) contenenti metalli o composti di metallo, non specificati né inclusi altrove
AA 080	ex 8112 91	Rifiuti, rottami e residui di tallio (**)
AA 090	ex 2804 80	Rifiuti e residui di arsenico (**)
AA 100	ex 2805 40	Rifiuti e residui di mercurio (**)
AA 110		Residui della produzione di alluminio, non specificati né inclusi altrove
AA 120		Fanghi da galvanizzazione
AA 130		Soluzioni di decapaggio dei metalli
AA 140		Residui da percolati dei processi di zincatura, polveri e fanghi quali iariosite, ematite, geotite, ecc.
AA 150		Residui della produzione di metalli preziosi in forma solida che contengono tracce di cianuri inorganici
AA 160		Ceneri di metalli preziosi, fanghi, polveri ed altri residui quali:
AA 161		— ceneri da incenerimento di circuiti stampati in cartone
AA 162		— ceneri di film fotografici
AA 170		Batterie piombo/acido intere o frantumate
AA 180		Batterie o accumulatori usati, interi o frantumati, diversi dagli accumulatori a piombo/acido, e rifiuti e rottami provenienti dalla produzione di batterie o accumulatori, non specificati né inclusi altrove
AA 190	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose

AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

AB 010	2621 00	Scorie, ceneri e residui (**), non specificati né inclusi altrove
AB 020		Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici
AB 030		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

(*) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice — utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure — viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.

La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere [una per la lista — g (green = verde), a (amber = ambra) e r (red = rossa) — e una per la categoria del rifiuto — a, b, c . . .], seguite da un numero.

(**) Questa enumerazione comprende rifiuti in forma di ceneri, residui, scorie, anche d'altoforno, prodotti di schiumatura, rifiuti di disincrostamento, polveri, fanghi e pannelli, salvo che un materiale figuri espressamente altrove.

AB 040	ex 7001 30	Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
AB 050	ex 2529 21	Fanghi di fluoruro di calcio
AB 060		Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
AB 070		Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB 080		Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
AB 090		Rifiuti di idrossido di alluminio
AB 100		Rifiuti di allumina
AB 110		Soluzioni basiche
AB 120		Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove
AB 130		Sabbia usata per limatura
AB 140		Gesso proveniente da processi dell'industria chimica
AB 150		Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

AC 010	ex 2713 90	Rifiuti dalla produzione/processi di petrolio coke e bitume, escluse saldature anodiche
AC 020		Rifiuti cemento-asfalto
AC 030		Rifiuti di oli esausti non più idonei all'utilizzo per il quale sono stati fabbricati
AC 040		Fanghi di petrolio con piombo
AC 050		Fluidi termici (per trasferimento calore)
AC 060		Fluidi idraulici
AC 070		Fluidi per freni
AC 080		Fluidi antigelo
AC 090		Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
AC 100	ex 3915 90	Nitrocellulosa
AC 110		Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
AC 120		Naftaleni policlorinati
AC 130		Eteri
AC 140		Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
AC 150		Clorofluorocarboni
AC 160		Alogeni (Halons)
AC 170		Rifiuti di legno o di sughero trattati
AC 180	ex 4110 00	Polveri, ceneri, fanghi e farine di pelle
AC 190		Residui da frantumazione di automobili (fluff — frazione leggera di metalli e plastica in pezzi)
AC 200		Composti organici del fosforo
AC 210		Solventi non alogenati
AC 220		Solventi alogenati
AC 230		Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici
AC 240		Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
AC 250		Agenti tensioattivi
AC 260		Letame liquido da porcilaia; feci
AC 270		Rifiuti solidi urbani

AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

AD 010		Rifiuti della produzione e preparazione di medicinali
AD 020		Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci

AD 030		Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione ed uso di sostanze chimiche di preservamento del legno
AD 040		Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da — cianuri inorganici, eccetto i metalli preziosi
AD 050		— cianuri organici
AD 060		Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
AD 070		Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti pitture, lacche e vernici
AD 080		Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
AD 090		Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove
AD 100		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche
AD 110		Soluzioni acide
AD 120		Resine a scambio ionico
AD 130		Macchine fotografiche monouso senza batterie
AD 140		Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo per l'inquinamento industriale (per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi), non specificati né inclusi altrove
AD 150		Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)
AD 160		Rifiuti domestici/municipali
AD 170	ex 2803	Carbone attivo esausto con caratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1998

recante modifica della decisione 97/468/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina

[notificata con il numero C(1998) 1375]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/369/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che la decisione 97/468/CE della Commissione ⁽³⁾ ha fissato elenchi provvisori di stabilimenti che producono carni di selvaggina;

considerando che il Canada, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti e l'Uruguay hanno inviato un elenco di stabilimenti che producono carni di selvaggina e per i quali le autorità responsabili certificano la conformità con le norme comunitarie;

considerando che è pertanto possibile stabilire per il Canada, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti e l'Uruguay un elenco provvisorio di stabilimenti che producono carni di selvaggina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/468/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 10 maggio 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 199 del 26. 7. 1997, pag. 62.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

**País: Canadá / Land: Canada / Land: Kanada / Χώρα: Καναδάς / Country: Canada / Pays: Canada /
Paese: Canada / Land: Canada / País: Canadá / Maa: Kanada / Land: Kanada**

1	2	3	4	5	6
54	Alsask Beef Company Ltd	Edmonton	Alberta	PH	a

**País: Nueva Zelanda / Land: New Zealand / Land: Neuseeland / Χώρα: Νέα Ζηλανδία / Country:
New Zealand / Pays: Nouvelle-Zélande / Paese: Nuova Zelanda / Land: Nieuw-Zeeland /
País: Nova Zelândia / Maa: Uusi-Seelanti / Land: Nya Zeeland**

1	2	3	4	5	6
PH 3	Waitaki Biosciences International Ltd	Christchurch	Christchurch	PH-CS	a
PH 23	Mair Venison Ltd	Rotorua	Rotorua	PH-CS	a
PH 26	McFarlane Laboratories NZ Ltd	Avondale	Auckland	PH-CS	a
PH 58	PPCS Mossburn	Mossburn	Mossburn	PH-CS	a
PH 83	Venex Ltd	Wairoa	Wairoa	PH-CS	a
PH 206	Mair Venison Ltd	Hokitika	West Coast	PH-CS	a
PH 248	Glenalbany Holdings Ltd	Kaiapoi	Christchurch	PH-CS	a
PH 356	Mountain Range Venison Ltd	Murupara	Murupara	PH-CS	a
PH 436	BioProducts (New Zealand) Ltd	Mosgiel	Mosgiel	PH-CS	a
PH 469	Pacifica Venison Ltd	Oxford	North Canterbury	PH-CS	a

**País: USA / Land: USA / Land: USA / Χώρα: ΗΠΑ / Country: USA / Pays: USA / Paese: USA /
Land: USA / País: USA / Maa: USA / Land: USA**

1	2	3	4	5	6
13517/ P-13517	Southern Wild Game/Intergame USA	Devine	Texas	PH	aT

**País: URUGUAY / Land: URUGUAY / Land: URUGUAY / Χώρα: URUGUAY / Country:
URUGUAY / Pays: URUGUAY / Paese: URUGUAY / Land: URUGUAY / País: URUGUAI /
Maa: URUGUAY / Land: URUGUAY**

1	2	3	4	5	6
58	Frigorífico Casablanca SA (Fricasa)	Casa Blanca	Paysandú	PH	b

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1998

concernente la ratifica della convenzione OIL n. 177, del 20 giugno 1996, sul lavoro a domicilio*[notificata con il numero C(1998) 764]*

(98/370/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che la convenzione OIL n. 177, del 20 giugno 1996, sul lavoro a domicilio, integrata dalla raccomandazione adottata lo stesso giorno, fornisce un quadro di riferimento per tutelare i lavoratori a domicilio;

considerando che la convenzione impone ai paesi che la ratificano di adottare, attuare e riesaminare periodicamente una politica nazionale sul lavoro a domicilio volta a migliorare la situazione dei lavoratori a domicilio;

considerando che la convenzione dichiara altresì esplicitamente che la politica nazionale sul lavoro a domicilio deve promuovere, nella misura del possibile, l'uguaglianza di trattamento;

considerando che gli obiettivi della convenzione coincidono con gli obiettivi della Commissione esposti nel programma di azione sociale a medio termine (1995-1997);

considerando che gli obiettivi della convenzione contribuiscono alla realizzazione di un giusto equilibrio tra la flessibilità del mercato del lavoro e la sicurezza dei lavoratori dipendenti;

considerando che l'articolo 118, primo comma, secondo trattino, del trattato attribuisce alla Commissione il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per quanto riguarda il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;

considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori dichiara (punto 10) che: «Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal suo regime e dalla dimensione dell'impresa in

cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente»;

considerando che 6,9 milioni di lavoratori della Comunità, equivalenti al 4,9 % della popolazione attiva, svolgono abitualmente la loro attività al proprio domicilio;

considerando la vulnerabilità particolare dei lavoratori a domicilio e l'esigenza di dotarli di una tutela adeguata;

considerando che il carattere del lavoro a domicilio è in rapida evoluzione con l'introduzione di nuove tecnologie dell'informazione, rendendo ancor più necessario fornire una tutela adeguata;

considerando che i lavoratori a domicilio sono in maggioranza donne; che esse scelgono il lavoro a domicilio per combinare un reddito per la famiglia con la custodia di familiari a carico, spesso bambini piccoli; che tale scelta delle donne spesso dipende da fattori esterni, quali la scarsità di opportunità di lavoro o la mancanza di servizi di custodia dei bambini e di altri servizi di supporto,

RACCOMANDA:

- che gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto ratifichino la convenzione OIL sul lavoro a domicilio, adottata il 20 giugno 1996;
- che gli Stati membri comunichino alla Commissione le azioni intraprese in relazione alla presente raccomandazione, entro 18 mesi dalla sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1998.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione